



DETERMINAZIONE	
N°	816
Data	18-11-2025

COPIA

Comune di Romano di Lombardia

(Provincia di Bergamo)

Area o settore di attività	SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Servizio	SEGRETERIA
Responsabile del procedimento	Alcaini Sonia

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI NELLA SEZIONE "ELEZIONI TRASPARENTI" DEL SITO ISTITUZIONALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che con provvedimento del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 4 in data 14 maggio 2025 alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali, con contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali previste dall'articolo 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

Rilevato che l'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, del D.L. n. 77/2021, stabilisce che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, anche amministrative, escluse quelle relative ai Comuni con popolazioni fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato ed il relativo certificato del casellario giudiziale;

Considerato che:

- la previsione di cui sopra va letta in combinato disposto con il successivo comma 15 dell'articolo 1 della suddetta Legge n. 3/2019, il quale prescrive che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti debbano predisporre un'apposita sezione del proprio sito Internet, denominata "Elezioni trasparenti", ove pubblicare il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato;
- la pubblicazione in argomento deve avvenire entro il settimo giorno precedente la consultazione elettorale ed il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale;
- la norma precisa inoltre che il curriculum vitae e il certificato penale sono i medesimi già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale;

Evidenziato che:

- la menzionata normativa non disciplina la durata di pubblicazione dei suddetti dati personali;
- ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati;
- la finalità della pubblicazione è quella di garantire la trasparenza informativa nei confronti degli elettori durante il procedimento elettorale;

Dato atto che nel tempo è stato richiesto al DPO di formulare un proprio parere in merito a quanto in argomento;

Rilevato che:

- il precedente titolare dell'incarico di DPO, con comunicazione pervenuta in data 25 giugno 2025, ha comunicato l'impossibilità di esprimere un parere formale in assenza di espresse indicazioni normative;
- l'attuale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), il Consorzio Informatica Territorio S.P.A., per il tramite del proprio referente, ha proposto una policy interna che disciplinasse i tempi di pubblicazione e le modalità di conservazione dei dati personali dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti" del sito istituzionale;

Ritenuto quindi opportuno individuare un periodo congruo di mantenimento online dei dati, coerente con la durata del procedimento elettorale e con i principi di necessità, proporzionalità e limitazione della conservazione, allineandosi alla proposta formulata dall'attuale DPO;

DETERMINA

1. di stabilire che i curriculum vitae e i certificati del casellario giudiziale dei candidati pubblicati nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito istituzionale restino online fino alla proclamazione ufficiale degli eletti da parte dell’autorità competente;
2. di disporre che, salvo diversa futura disposizione legislativa, in occasione delle prossime elezioni amministrative, entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione degli eletti, il Responsabile dei Sistemi Informatici provveda alla rimozione o all’oscuramento dei relativi documenti dal sito istituzionale;
3. i dati ad oggi presenti nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito internet istituzionale vengano tempestivamente rimossi/oscurati in quanto la finalità della pubblicazione è stata garantita in tutta la fase del procedimento elettorale che si è concluso con la convalida degli eletti;
4. di dare atto che i files rimangono conservati internamente all’Ente, nei fascicoli informatici di presentazione delle liste elettorali, per le finalità di archiviazione e controllo previste dalla normativa sulla documentazione amministrativa;
5. di pubblicare nella sezione “Elezioni trasparenti” un’apposita nota informativa contenente l’indicazione della durata della pubblicazione e il riferimento ai principi di tutela dei dati personali;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Trasparenza ed al Responsabile dei Sistemi Informativi per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile di Area

F.to Sonia Alcaini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 18-11-2025 al giorno 03-12-2025.

Li 18-11-2025

IL MESSO COMUNALE
F.to Soldo Elena

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.